

STATUTO
della
Cooperativa Artigiana di Garanzia Regione Abruzzo - Società Cooperativa

TIPO - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa denominata:

"Cooperativa Artigiana di Garanzia Regione Abruzzo – Società Cooperativa"

La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

La Cooperativa aderisce, accettandone lo statuto, alla Confesercenti Regionale, ne promuove i valori e sostiene l'attività di essa e delle sedi provinciali e territoriali abruzzesi, anche attraverso l'uso delle sedi della Cooperativa per lo svolgimento delle attività statutarie delle Confesercenti abruzzesi.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 2

La Cooperativa ha la sede legale nel Comune di Avezzano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti o soppressi filiali, sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza, in Italia o all'Estero.

ART. 3

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4

La Cooperativa utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese artigiane socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzia volta a favorirne alle migliori condizioni il finanziamento da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

La Cooperativa persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purché non in contrasto con il suddetto interesse generale.

La Cooperativa ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla Legge.

La Cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. 326/2003.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. 326/2003, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Cooperativa potrà stipulare apposite convenzioni con Banche e soggetti operanti nel settore finanziario, compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, a scopo di stabile investimento o accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e può partecipare per una quota non eccedente il 20% (venti per cento) al capitale sociale di Società, Enti e Consorzi che non siano in contrasto con le finalità della cooperativa. La cooperativa potrà altresì stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 *septies* del

Codice Civile. La cooperativa, inoltre, potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza nazionali e/o periferiche.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

OPERATIVITA'

ART. 5

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

La Cooperativa favorisce l'ingresso di nuovi soci anche mediante attività promozionali di ogni genere.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività, ove non previsti dal presente statuto, saranno stabiliti da regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c..

ART. 6

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 nei modi e alle condizioni previste dalle Leggi in vigore.

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

ART. 7

Le prestazioni di garanzia devono essere proporzionali alle quote sottoscritte da ciascun socio al momento della domanda di finanziamento, che devono essere versate nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, al massimo contestualmente all'erogazione dello stesso da parte dell'Istituto di Credito, previa decurtazione del finanziamento stesso.

Nel deliberarne la concessione, si dovrà tenere conto:

- 1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termine di reddito dell'impresa stessa;
- 2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- 3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate o delle richieste in corso di istruzione.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie, oltre che la relativa tassa di ammissione.

Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di un contributo per spese di gestione che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 2% (due per cento) in ragione d'anno, dell'importo del prestito.

ART. 9

La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa rilascerà prestazioni di garanzia.

SOCI

ART. 10

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le Imprese iscritte nel Registro delle Imprese, presso la competente Camera di Commercio di una delle province della Regione Abruzzo, con la qualifica di "impresa artigiana", qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività. Possono inoltre essere socie le imprese di maggiori dimensioni, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. 326/2003. La Confesercenti Regionale e gli altri enti possono promuovere e sostenere l'attività della Cooperativa attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

I loro rappresentanti, qualora esercitino attività imprenditoriali, partecipano agli organi elettivi della Cooperativa con le modalità stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.
Non può usufruire, per il tramite della Cooperativa, del finanziamento agevolato con l'abbattimento del tasso di interesse, chi ha un analogo finanziamento in corso garantito da altro confidi.

ART. 11

I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.
Le imprese non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

AMMISSIONE A SOCIO

ART. 12

L'impresa, che intende diventare socio della cooperativa, deve presentare domanda scritta, utilizzando apposita modulistica, all'organo amministrativo.
La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.
Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile.

ART. 13

L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 cod. civ., è fatta con deliberazione degli amministratori.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.
Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.
I soci, che hanno già ottenuto mutui garantiti dalla Cooperativa, sono tenuti a versare la differenza del valore tra vecchie quote e le nuove in caso di richiesta di ulteriori mutui dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
Parimenti sono tenuti a versare la differenza del valore di cui sopra i soci che intendono avvalersi dei nuovi massimali previsti dalle vigenti norme regionali.

QUOTE

ART. 14

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a Euro 100.000,00 (centomila).
Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiore e non superiore ai limiti di legge, attualmente fissato in Euro 25,82 (venticinque/82).
Nessun socio può detenere tante quote di partecipazione il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.
Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
Le quote derivanti dall'imputazione al capitale sociale del fondo rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, costituiscono quote proprie della

Cooperativa e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 15

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'azienda, quando si tratta di soci imprenditori individuali;
- per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria;
- in ogni caso per cancellazione dell'impresa sociale dal Registro Imprese o per perdita della qualifica di impresa artigiana.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

Il socio che viene cancellato dalla cooperativa per tutte le cause di cui al primo comma del presente articolo perde il diritto ad usufruire delle agevolazioni creditizie previste dalle norme regionali, dal presente statuto e dalle apposite convenzioni stipulate fra la cooperativa e gli istituti di credito; le eventuali quote del mutuo ottenuto ancora da restituire non saranno più garantite dalla cooperativa ed il socio non potrà beneficiare di alcun contributo agli interessi da parte della cooperativa e di enti pubblici.

RECESSO

ART. 16

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società e solo se non hanno in corso operazioni assistite dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

ESCLUSIONE

ART. 17

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 c.c., per il mancato pagamento della quota, può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 10 comma 2 del presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

MORTE DEL SOCIO

ART. 18

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 10 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

ART. 19

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, e al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa, ed al netto degli incrementi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto.

Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire, su semplice richiesta, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Le quote relative ai soci receduti o esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Cooperativa, previa imputazione alla riserva di cui all'art. 34 lett. e) del presente statuto.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c..

SOCI SOVVENTORI

ART. 20

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori ai sensi della legislazione vigente.

I conferimenti dei soci sono rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82), con facoltà da parte della società di non emettere materialmente i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare i limiti di legge, attualmente fissati entro un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

ART. 21

L'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione determina le modalità ed i termini di emissione delle azioni riservate ai soci sovventori, stabilendo in particolare:

- a) la natura dei conferimenti dei soci sovventori;
- b) l'importo complessivo dell'emissione;
- c) le modalità di sottoscrizione e di trasferimento dei titoli e le eventuali clausole di gradimento o le limitazioni del diritto di opzione da parte dei soci cooperatori;
- d) i termini di durata del conferimento;
- e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e in caso di recesso, fermi restando i limiti di remunerazione previsti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) i diritti di voto spettanti ai soci sovventori, ivi comprese le azioni possedute dai soci cooperatori, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati;
- g) ogni altro aspetto legato all'emissione dei titoli ivi compresi i compiti attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione stessa.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 22

La cooperativa, ai sensi delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 25,82 (venticinque/82) con facoltà da parte della società di non emettere materialmente i titoli.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23

L'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione determina le modalità ed i termini di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa con riferimento:

- a) all'ammontare complessivo delle emissioni, nel rispetto dei limiti massimi di emissione che non deve mai superare quelli fissati dalla legge;
- b) l'indicazione della denominazione "azione di partecipazione cooperativa" come previsto dalla legge;
- c) la durata delle azioni in relazione ai programmi pluriennali;
- d) il numero minimo ed eventualmente massimo di azioni che ogni socio può sottoscrivere;
- e) il numero minimo delle azioni da offrire ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa in misura non inferiore ai limiti di legge, attualmente non inferiore alla metà dei titoli emessi;
- f) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione nonché i criteri per il collocamento dei titoli eventualmente rimasti inoperti;
- g) le modalità di versamento dei titoli sottoscritti;
- h) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili entro i limiti massimi stabiliti dal codice civile;
- i) i diritti di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale e i criteri di ripartizione in caso di perdite che possono essere imputate solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni;
- j) il diritto di recesso che non può essere precedente al decorso del termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione;
- k) ogni altro aspetto legato all'emissione di tali titoli, ivi compresi i compiti affidati al Consiglio di Amministrazione per l'emissione stessa.

ART. 24

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie a lei attribuite dalla legge.

Il rappresentante comunque può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

ORGANI SOCIALI

ART. 25

Gli organi sociali della società sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

ASSEMBLEE

ART. 26

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha diritto a un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci della stessa categoria. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (*tre*) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa. Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell' art. 2372, comma 5, c.c.. La firma del delegante deve essere autenticata da un notaio, da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato, dal presidente della società o da consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

Essa:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori ed eventualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e provvede alla loro revoca;
- c) nomina il presidente del collegio sindacale, i sindaci e, se richiesto, i revisori contabili;
- d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e dei revisori contabili;
- e) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- f) approva, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente statuto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 28

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

ART. 29

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro comune della Regione Abruzzo, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione secondo le seguenti modalità alternative fra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- b) pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quelle sopra previste, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, fra cui a titolo esemplificativo l'affissione presso la sede legale ovvero invito ai soci tramite giornalino.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 30

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente vicario o dal vice presidente più anziano di età.

In assenza è presieduta dal membro del consiglio di amministrazione presente più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c..

ART. 31

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Per la elezione degli amministratori di spettanza assembleare, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla cooperativa almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa.

ART. 32

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quinti dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno tre quinti dei soci presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione: con la presenza in proprio o per delega di un quinto dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati;

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario, anche in terza convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci con diritto di voto.

ART. 33

La eventuale convocazione dell'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, successiva alla seconda è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

La convocazione deve essere fatta trascorsi almeno 30 giorni ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data della precedente assemblea.

ART. 34

Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.

ASSEMBLEE SEPARATE

ART. 35

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c.. Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci o alla materia da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale;
- qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;
- sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e dei loro supplenti, che devono essere soci della Cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di 3 (tre) voti o frazione.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee. All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle assemblee generali si applica il comma 5 dell'articolo 2540 c.c..

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri in possesso dei requisiti di legge non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 15 (quindici) scelti tra i soci cooperatori imprese individuali o mandatari, procuratori o rappresentanti di soci imprese costituite in forma societaria.

Ferma restando la riserva in favore dell'assemblea per la nomina della maggioranza degli amministratori in deroga al precedente comma la nomina di un terzo dei membri totali del consiglio di amministrazione è attribuita alla Confesercenti Regionale quale ente promotore rientrante nei soggetti individuati dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. 326/2003; la Confesercenti Regionale dovrà scegliere i propri rappresentanti tra soggetti che svolgano direttamente attività imprenditoriali; le modalità ed i termini per la nomina degli amministratori da parte di Confesercenti regionale sarà disciplinata da apposito regolamento.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l'assemblea. Questi ultimi potranno essere scelti anche tra non soci nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza

alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c.. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i componenti del consiglio di amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza dell'assemblea sono assunte dal collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall'Assemblea.

La remunerazione del presidente, vice presidenti e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ART. 37

Qualora non vi avesse già provveduto l'assemblea, il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario. Il presidente dovrà essere sempre scelto tra i soci artigiani. Il vice presidente vicario, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza od impedimento del vice presidente vicario lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

ART. 38

Il Consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale o altrove tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

ART. 39

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;
- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;
- fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- potrà, per i casi particolari, dispensare dal versamento della tassa di ammissione;
- sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali;

- approvare disciplinari per la gestione e la organizzazione della società fatta eccezione per i regolamenti la cui approvazione è dalla legge riservata all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un comitato esecutivo composto da non più di 3 (tre) membri, di cui fanno parte di diritto il presidente o il vice presidente vicario.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'esame delle richieste di presentazione di garanzia avanzate dai soci ad un Comitato Tecnico, la cui composizione e le cui specifiche funzioni e poteri sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Non possono essere delegati le materie previste dall'articolo 2381 c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 40

Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 41

Al collegio sindacale può essere demandato, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 c.c., anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter c.c..

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

I sindaci possono essere scelti anche tra non soci. Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dei loro ufficio nella misura prevista dalla Tariffa Professionale.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

ART. 42

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio d'esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico ai sensi di quanto richiesto dall'art 2545 C.C.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo dei soci.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 43

Il controllo contabile deve essere svolto da uno o più iscritti al registro dei revisori contabili e può essere esercitato dal collegio sindacale.

L'incarico del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la regolare rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico nella misura prevista dalla Tariffa Professionale.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 44

L'organizzazione delle attività sociali e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Coordinatore con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale del Coordinatore - come la revoca - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

PATRIMONIO NETTO

ART.45

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, è così costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 1. dalle quote versate dai soci;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 4. dagli incrementi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto.
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 46, nonché delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
- d) da un fondo formato da eventuali contributi della Regione e di Enti pubblici;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dai fondi speciali antiusura costituiti ai sensi di legge;
- g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- h) dagli strumenti finanziari partecipativi;
- i) dai fondi rischi indisponibili.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 46

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- a) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- b) una quota nella misura stabilita dalla legge ai fondi di garanzia interconsortile e, in caso di non adesione al fondo, da versare secondo le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi costituiti dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 47

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza, al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi all'art. 13, commi 23 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 48

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preveda

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso;
- b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero insorte nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori ed è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale la quale è vincolante per costoro.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- a) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra soggetti estranei alla società e sono nominati dal Presidente della Camera Arbitrale o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, è accessibile ai soci ed è depositata presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

I soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità.

Il lodo è sempre impugnabile e le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Non possono essere deferite agli arbitri le controversie che abbiano come oggetto interessi generali della società o che riguardino la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative allo scioglimento della società, alla nomina degli amministratori ed all'approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 36 dei D.Lgs. n. 5/03, quando gli arbitri, al fine di decidere la controversia loro deferita, vengano a conoscenza di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, sono tenuti a decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nei casi di interventi di terzi o di altri soci di cui all'art. 35, comma 2, del D. Lgs n. 5/03, ovvero nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui attenersi e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare almeno una prima udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione degli utili annuali, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 50

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo 1, sezione I del codice civile e all'art. 13 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni alla legge 24/11/2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Del Corvo Mario

F.to Giuseppe Altieri notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/02/07 mediante M.U.I..